



25174-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI

- Presidente -

ROSA ANNA SARACENO

GIACOMO ROCCHI

GIUSEPPE SANTALUCIA

FRANCESCO ALIFFI

- Relatore -

Sent. n. sez. 305/2021

UP - 18/03/2021

R.G.N. 43901/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/03/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Massa aveva dichiarato (omissis) colpevole del reato di cui all'art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Secondo le conformi valutazioni dei giudici di merito, l'imputato, al termine di una manifestazione organizzata in data 3 dicembre 2014 davanti al comune di Massa, regolarmente autorizzata, aveva proposto alle persone presenti, anche incitandole con un megafono, di proseguire la protesta spostandosi in corteo,

senza il necessario previo avviso al Questore, per raggiungere la sede del partito democratico, ubicata nelle vicinanze, circostanza effettivamente avvenuta.

2. Ricorre avverso la sentenza il ^(omissis), per il tramite del difensore di fiducia, avv. (omissis), articolando, a sostegno della richiesta di l'annullamento, tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in ordine alla sussistenza della fattispecie di reato.

La Corte territoriale è pervenuta al giudizio di colpevolezza dell'imputato attraverso una illegittima interpretazione analogica in *malam partem* del concetto di "promotore" contenuto nella norma incriminatrice, esteso fino al punto di ricomprendere la collaborazione alla realizzazione pratica ed al buon esito della manifestazione. In tal modo, non solo sono state ignorate le numerose disposizioni codicistiche e della legislazione speciale che distinguono le condotte di partecipazione da quelle di promozione, collegando all'una e alle altre conseguenze sanzionatorie completamente diverse, ma soprattutto la sentenza n. 11 del 1979 della Corte costituzionale, che, occupandosi proprio della fattispecie prevista dall'art. 18 r.d., 18 giugno 1931, n. 773, ha precisato che non è possibile equiparare ai partecipanti attivi alla riunione in luogo pubblico, quali sono gli oratori, i promotori che, pur consapevoli del mancato avviso al Questore, avevano preso la parola.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge penale con riferimento alla qualificazione del luogo ove è avvenuta la manifestazione come luogo aperto al pubblico.

Il ^(omissis), invitando i manifestanti con il megafono dirigersi verso la sede del partito democratico, ha promosso una riunione in luogo aperto al pubblico, quindi una condotta non più punibile a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della Consulta n. 27 del 1957; non è rilevante che le persone si siano spostate a piedi per raggiungere il luogo della riunione, posto nelle vicinanze in zona pedonale.

2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del fatto.

La Corte genovese non ha tenuto conto del dato probatorio, favorevole all'imputato, rappresentato dall'assenza nelle videoregistrazioni di immagini attestanti la condotta ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento della sua colpevolezza; non risulta, infatti, essere stato filmato il momento in cui il ^(omissis) ha preso la parola per promuovere la deviazione del presidio verso la sede del partito democratico. Parimenti, non ha attribuito la giusta rilevanza alle dichiarazioni rese dagli operanti i quali hanno concordemente riferito che il ^(omissis)

non aveva promosso un corteo bensì l'occupazione simbolica della sede del partito democratico. Esse, quindi, dimostrano che l'imputato aveva preso una iniziativa non punibile perché relativa all'indizione di una riunione in luogo aperto al pubblico. Infine, è incorsa in una evidente contraddizione laddove, dopo avere dato per provato che la decisione di spostarsi in corteo era stata presa collettivamente da tutti i partecipanti alla manifestazione, ha comunque ritenuto accertato che soltanto il (omissis) abbia agito come promotore.

3. Con nota del 12 marzo 2021, il difensore del ricorrente, oltre ad insistere per l'accoglimento dei motivi, ha chiesto dichiararsi estinta la contravvenzione per intervenuta prescrizione il cui termine massimo è spirato il 3 dicembre 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che "promotore" di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima.

In quest'ottica si è affermato che ha agito come "promotore" ai fini della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 18 r.d., 18 giugno 1931, n. 773:

- il soggetto riconosciuto "leader" del gruppo, che aveva intrattenuto un'interlocuzione con le forze dell'ordine, non casualmente rivoltesi a lui per ottenere informazioni sui motivi e sulle condizioni di regolarità dell'adunata. (Sez. n. 35493 del 17/11/2020, Limido, Rv. 280200);

- colui che durante un corteo, aveva, con il megafono, "gridato le ragioni della manifestazione", impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini., Rv. 245561);

- il partecipante ad un corteo che esercitava la funzione di guida e di attuazione di un così detto servizio d'ordine (Sez. 1, 8 giugno 1995, Messina, RV 202118) o che aveva incitato i partecipanti a manifestare (Sez. 1, 4 luglio 1977, Cappelletti, RV 137319).

In precedenza si era chiarito che nella nozione di "promotore" andava compreso non solo l'ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita, non essendo necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri



partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (Sez. 1, 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175) atteso che "le espressioni promotori e indetta, contenute nel menzionato articolo 18, si riferiscono, nell'accezione lessicale, non ad una preventiva organizzazione o a una predisposta preparazione, ma soltanto al far nascere l'adunanza, al far sì che essa si verifichi (Sez. 1, 14 febbraio 1966, Martino, RV 101212).

1.2. L'esaminata opzione ermeneutica non è stata smentita o messa altrimenti in crisi dalla sentenza della Corte costituzionale citata dalla difesa ricorrente.

La Consulta, nella pronuncia n 11 del 1979, non si è occupata della nozione di "promotore", ma ha ritenuto contrari ai principi costituzionali in tema di responsabilità penale nonché al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 l'equiparazione ai "promotori della manifestazione non autorizzata", su cui incombe il dovere del preventivo preavviso, dei "partecipi che hanno preso la parola", censurando la disparità di trattamento rispetto ai "partecipi silenti" non punibili e ciò perché "La presunzione o la supposizione .. di accordo con i promotori, non solleciti di dar preavviso della riunione, cui conferirebbe sostanza la conoscenza, negli oratori non promotori, del mancato preavviso, non equivale di per se stessa a piena prova e, pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo vuoi nell'area dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del mancato preavviso ai promotori negligenti, senza negar rispetto all'art. 27, comma secondo".

In una condizione affatto diversa dal semplice partecipe, "attivo" o "silente", del tutto assimilabile a quella del promotore, si trova invece, chi, come accertato a proposito del (omissis) nel caso in verifica, dopo aver preso l'iniziativa si attiva per organizzare, sia pure estemporaneamente, un corteo senza chiedere il necessario preavviso.

2. il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato, oltre che generico e privo di confronto con l'apparato argomentativo della decisione.

Secondo l'accertamento dei giudici del merito, ancorato al materiale probatorio acquisto, il (omissis), come contestatogli, ha organizzato una manifestazione itinerante staccatasi da quella autorizzata per dirigersi, percorrendo luoghi pubblici, quali sono le strade cittadine, verso la sede del partito democratico. E' di tutta evidenza, quindi, che nessuna rilevanza riveste ai fini della qualificazione giuridica della condotta la natura di luogo aperto al pubblico della meta ultima del corteo.

3. Il terzo motivo denuncia solo formalmente vizi motivazionali, sollecitando, nella sostanza, nuovi apprezzamenti, non consentiti nella sede di legittimità, da sovrapporre a quelli contenuti nella sentenza impugnata che, seguendo un iter argomentativo non manifestamente illogico, ha ritenuto decisive in punto di

accertamento di responsabilità le convergenti dichiarazioni rese dagli appartenenti alle Forze dell'ordine che hanno indicato nel (omissis) la persona che aveva preso la parola per formulare ai partecipanti alla manifestazione autorizzata la proposta, prontamente accolta, di raggiungere la sede del partito democratico, considerando irrilevante ai fini della integrazione del reato la programmazione, dopo il corteo, di un ulteriore gesto di protesta, quale l'occupazione simbolica della sede del partito democratico.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 18 marzo 2021.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Vincenzo Siani

